



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale Organizzazione - ex Servizio VI

CIRCOLARE N. 34

Prot. n. 3852
CL. 04.01.10 F. 38.1

Roma, - 4 FEB. 2015

**Ai Direttori Generali
Ai Segretari Regionali
Ai Direttori degli Uffici centrali e periferici
LORO SEDI**

e, p.c.:

**Al Capo di Gabinetto
SEDE**

**Al Segretario Generale
SEDE**

**Al Direttore dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance
SEDE**

OGGETTO: denuncia di danno erariale alle Procure regionali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti - Precisazioni.

Di seguito alla pubblicazione della circolare n. 275, prot. n. 31290 del 2 settembre 2014 della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale - Servizio VI, si ritiene opportuno fornire alcune delucidazioni in ordine all'obbligo di comunicazione della *notizia danni* alle Procure regionali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

A tal riguardo, oltre alla vigente normativa in materia, si richiama l'attenzione delle SS.LL. anche sul contenuto della nota interpretativa prot. n. PG 9434/2007P, del 2 agosto 2007 (allegata alla presente circolare), emessa dal Procuratore Generale presso la Corte dei conti ad integrale sostituzione di quella precedente prot. n. I.C./16 del 28 febbraio 1998, con la quale vengono fornite indicazioni e istruzioni procedurali ai soggetti su cui incombe, per legge, l'obbligo di denuncia di fatti dannosi per la finanza pubblica.

Si rappresenta, pertanto, che l'obbligo di comunicazione della *notizia danni*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del d.P.R., n. 3, del 10 gennaio 1957, sussiste:

- in capo al dirigente, in caso di condotta ascrivibile a dipendente con qualifica non dirigenziale;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale Organizzazione - ex Servizio VI

- in capo al funzionario responsabile dell'ufficio cui è assegnato il dipendente, negli uffici non dirigenziali in cui è prevista la titolarità di un Funzionario con posizione organizzativa;

- in capo al dirigente, gerarchicamente o funzionalmente sovraordinato, secondo l'organizzazione dell'Amministrazione, in caso di condotta ascrivibile a personale con qualifica dirigenziale o a funzionario direttore di ufficio cui è conferita posizione organizzativa.

L'obbligo di comunicazione della *notizia danni*, fra i soggetti istituzionali individuati dalla norma sussiste, inoltre, in capo al dirigente "ispettore" che l'acquisisce durante il corso dell'attività ispettiva.

In ordine ai presupposti che legittimano la proposizione di denunce per danno erariale (cfr. Nota cit. e alleg., paragr. 3, pag. 12 - 13), occorre, ancora, sottolineare che:

- *"la giurisprudenza consolidata ritiene che il fatto dannoso non sia costituito dal solo comportamento illecito, ma sia comprensivo dell'evento e coincida con l'effettivo pregiudizio del patrimonio dell'Amministrazione, sotto il profilo del danno emergente o del lucro cessante, ovvero, con la lesione del bene immagine di cui è titolare l'Amministrazione danneggiata, nel caso di danno non patrimoniale";*
- *"la necessità che il danno, per dar luogo ad un dovere di denuncia, debba essere concreto ed attuale, esclude dall'obbligo fatti aventi solo una potenzialità lesiva. Però, in tali ipotesi si richiede una vigilante attenzione da parte delle Amministrazioni, in modo da operare le necessarie correzioni idonee ad evitare il danno. Nel caso in cui lo stesso si verifica, i fatti vanno, ovviamente, denunciati tempestivamente, al P.M. presso il giudice contabile".*

Si ribadisce, infine, in linea con quanto già espresso nella citata circolare n. 275/2014, la necessità che i responsabili degli Uffici, secondo l'organizzazione gerarchica e funzionale dell'Amministrazione per come sopra precisato, provvedano a costituire in mora, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219 e 2943 c.c., i responsabili del danno al fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione del credito (cfr. Nota cit. e alleg., paragr. 7, pag. 17).

Di tutte le azioni adottate (denunce di danno erariale alle Procure regionali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, costituzione in mora, ecc.) deve essere data contestuale notizia al Servizio III della Direzione Generale Organizzazione (ex Servizio VI della ex Direzione generale OAGIP).

Tale obbligo è sostanzialmente diverso dall'attività di "recupero crediti" (di cui al D.M. 20 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, e al D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo") la quale, in cura al Servizio III della Direzione Generale Organizzazione (ex Servizio VI della ex Direzione generale OAGIP), **ha luogo, unicamente, all'esito dell'emanazione della sentenza del Giudice contabile e della sua avvenuta acquisizione.**



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale Organizzazione - ex Servizio VI

Con l'occasione, con riferimento alla **denuncia di fatti penalmente rilevanti**, si evidenzia, infine, che, ai sensi dell'art. 361 c.p., il soggetto **deputato a riferire all'Autorità Giudiziaria i fatti**, astrattamente ascrivibili a fattispecie penali, è il **"pubblico ufficiale"** che li **acquisisce**. Dell'avvenuta denuncia dovrà, altresì, esserne data contestuale notizia al Servizio III della Direzione Generale Organizzazione (ex Servizio VI della ex Direzione generale OAGIP).

A tal riguardo, si precisa che nella figura di **"pubblico ufficiale"** è contemplato anche il dirigente ispettore che eventualmente rilevi, durante il corso dell'attività ispettiva, le fattispecie sopra richiamate.

Si raccomanda, pertanto, la scrupolosa osservanza della presente, nonché delle indicazioni operative contenute nella citata nota interpretativa della Corte dei conti ivi allegata.

Il Direttore Generale
Dott. Gregorio ANGELINI